



DETERMINAZIONE N. **2094** del **29 SET. 2015**

Atti n.

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI E PROFESSIONALIZZATI, FINALIZZATI ALL'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che: tra l'Università di Pavia e questa Fondazione è intercorso un carteggio prodromico alla stipulazione di una convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi per allievi laureati in Psicologia e tirocini post lauream per l'ammissione all'esame di stato per i laureati in Psicologia, ai sensi del D.M: 239 del 13.1.1992 del MURST;

CONSIDERATO che, la medesima Università con nota del 03.09.2015, ha proposto la stipula della convenzione in questione secondo lo schema prodotto in allegato, nonché, contestualmente, l'autorizzazione allo svolgimento del tirocinio post- lauream per una propria allieva, **dottoressa Busnelli Elisa**, da svolgersi per l'intero periodo annuale prescritto a far tempo dal 15.10.2015 presso la U.O.C. di Neurologia di questa Fondazione, sotto la supervisione della Prof.ssa Cinzia Bressi ed il tutoraggio del dr. Stefano Zago.

VISTI :

- il D.M. 239/92 recante: "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione della professione di Psicologo";
- il D.M. 240/92 recante: "norme sullo svolgimento dell'esame di stato per l'esercizio alla professione di Psicologo";
- il D.M. 328/01 (capo x professione di Psicologo, art 52 e 53) recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni;
- l'art. 27 DPR 11.07.1980, n. 382; il D.Lgs. 17.08.1999, n. 368 e ove richiamabile, la legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142;

ESAMINATO il testo della proposta di convenzione elaborata dall'Ateneo (all.1 in atti n. 1373/2015)

PRESO ATTO: del parere favorevole espresso dalla Responsabile dell'Area Omogenea di Salute Mentale dott. ssa Antonella Costantino, nonché dal Responsabile della Neurologia, prof. Nereo Bresolin, anche in merito alla possibilità di accogliere la tirocinante d.ssa Busnelli Elisa.

TENUTO CONTO: che i tirocinanti sono coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile a carico dell'Ateneo che dall'instaurando rapporto di convenzione

IRCCS di natura pubblica

gi



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag: 2

DETERMINAZIONE N. **2094** del **29 SET. 2015**

Atti n.

non derivano oneri economici a carico dell'Ente;

CON: i parere favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo,

DETERMINA

di formalizzare la stipula di una convenzione con l'Università degli Studi di Pavia con sede in Pavia, C.so Strada Nuova, n. 65, C.F. n. 80007270186, per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti per allievi laureati in Psicologia, anche *post lauream* per l'ammissione all'esame di Stato per laureati in Psicologia, secondo il testo proposto ed allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

di dare atto che il rapporto di convenzione di cui al punto 1. non comporta alcuna spesa per questo Ente e che i tirocinanti saranno coperti da polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile, a carico dell'Ateneo.

di autorizzare il tirocinio *post lauream* abilitante per la posizione di tirocinio della dott.ssa Busnelli Elisa per il prescritto periodo annuo, con decorrenza dal 16.10.2015 sotto la supervisione della prof.ssa Cinzia Bressi ed il tutoraggio del dr. Stefano Zago.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. ssa Francesca Fancelli

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **29 SET. 2015** AL N. **2094**

Procedimento presso servizio affari legali e delle assicurazioni
Responsabile del procedimento: avv. Giuseppina Verga

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO POST
LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO FINALIZZATO
ALL'ISCRIZIONE ALLA SEZ. A E ALLA SEZ. B DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI**

TRA

L'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, C.so Strada Nuova, n. 65, C.F. n. 80007270186, in persona del Rettore, quale legale rappresentante,

E

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede in Milano, Via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano , part. IVA/c.f.04724150968 (d'ora in poi denominato soggetto ospitante), in persona del Rappresentante Legale


PREMESSO

- che in data 29/02/2012 il Consiglio Didattico di Psicologia ha recepito le Linee Guida deliberate dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, con delibera n. 175/09 in data 18/06/2009 e modificate con delibera n. 63/11 del 17/02/2011, che prevedono la puntuale disciplina da applicare ai tirocinanti per l'espletamento del tirocinio utile ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Psicologi, sez. A e sez. B;

- che il D.M. 239/92 stabilisce che sono ammessi all'Esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di laurea quinquennale in Psicologia conseguita secondo l'ordinamento previgente il D.M. 509/99;

- e che il D.P.R. 328/01 stabilisce che sono ammessi all'Esame di Stato per l'Abilitazione alla professione di Psicologo i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

- laurea specialistica in Psicologia conseguita secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 509/99 (classe 58/S);
- laurea triennale (classe L-24) conseguita secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 270/04;
- laurea magistrale (classe L.M. 51) in Psicologia conseguita secondo l'ordinamento previsto dal D.M. 270/04;



che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream;

- che il tirocinio va effettuato presso i dipartimenti o gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine degli psicologi;

- che la durata del tirocinio è subordinata al titolo di studio posseduto dal richiedente secondo quanto sotto riportato:

- laurea quinquennale vecchio ordinamento: durata di un anno ripartito in due semestri continuativi da svolgersi dopo il conseguimento della laurea;
- laurea specialistica 58/S: durata di un semestre da svolgersi dopo il conseguimento della laurea specialistica;
- laurea triennale classe L-24: durata di un semestre da svolgersi dopo il conseguimento della laurea;
- laurea magistrale classe L.M. 51: durata di un anno da svolgersi dopo la laurea magistrale;

- che il monte ore di un tirocinio pratico post-lauream della durata di sei mesi, che inizia il 15 aprile ed il 15 ottobre, è fissato in 500 ore da svolgersi in 105 giorni;

- che il monte ore complessivo dei due semestri, che iniziano il 15 aprile ed il 15 ottobre di ciascun anno, è fissato in 1000 ore, da effettuare nell'arco di 210 giorni, con un minimo di venti ed un massimo di trenta ore a settimana, e che la frequenza è obbligatoria;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OBIETTIVI DEL TIROCINIO POST LAUREAM

Il soggetto ospitante favorisce la realizzazione di tirocini pratici post lauream necessari per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'Albo degli Psicologi, autorizzando l'inserimento di laureati dell'Università degli Studi di Pavia in possesso di uno dei titoli di studio citati in premessa presso propri servizi e strutture.

Il soggetto ospitante prende atto e si impegna ad applicare le disposizioni di competenza contenute nelle Linee Guida allegate alla presente di cui costituiscono parte integrante.



ART. 2

CARATTERISTICHE DEL TUTOR

Il soggetto ospitante garantisce la presenza di psicologi iscritti all'Albo aventi i requisiti di legge e quelli indicati al punto IV delle Linee Guida citate al precedente art. 1 per l'esercizio delle funzioni di Tutor per i tirocini presso lo stesso attivati.

ART. 3

CONTENUTI DEL TIROCINIO

Il soggetto ospitante prende atto che la pratica professionale effettuata durante il tirocinio deve avere per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo e alla funzione dello psicologo, che comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali ed alle collettività.

Il tirocinio interessa quindi le applicazioni della psicologia negli ambiti clinico, sviluppo ed educazione, generale, sociale nelle loro differenti articolazioni (organizzativa, della famiglia, del lavoro, ecc). Le attività di ricerca possono costituire un'integrazione delle attività di tirocinio, ma non sostituirsi ad esse.

Il numero dei tirocinanti da inserire presso i servizi e le strutture del soggetto ospitante ed i contenuti del tirocinio verranno concordati tra le parti sia in rapporto alle reciproche esigenze e disponibilità che agli ambiti di inserimento.

Il soggetto ospitante non può utilizzare i tirocinanti per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva e dovrà avere cura di non sovrapporre il tirocinio ad altre attività, nel rispetto delle norme etiche e deontologiche della professione.

ART. 4

FUNZIONI DEL TUTOR

La frequenza al tirocinio è obbligatoria.

Il Tutor deve svolgere le funzioni elencate al punto IV delle Linee Guida.



E' responsabilità del Tutor annotare giornalmente nell'apposito libretto rilasciato allo studente dall'Università degli Studi di Pavia le presenze del tirocinante e le attività effettuate. Al termine del periodo di tirocinio tale libretto dovrà essere riconsegnato all'Università degli Studi di Pavia, debitamente compilato, firmato e timbrato dal Tutor.

L'Università di Pavia verificherà ed attesterà il regolare svolgimento del tirocinio attraverso il controllo del libretto.

ART. 5

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dalla struttura/unità operativa in cui opera, all'interno degli obiettivi concordati, seguendo le indicazioni del Tutor, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti generali dell'Ente.

Al termine di ogni semestre di tirocinio, il tirocinante presente al Tutor e al Servizio Tirocinio dell'Università di Pavia una relazione sull'attività svolta.

In caso di interruzione del tirocinio è necessario seguire le indicazioni del punto VII delle Linee Guida.


ART. 6

OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA' DI PAVIA

L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e provvede a mettere a disposizione, con oneri a carico del tirocinante, polizze integrative a copertura del rischio infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Tali coperture sono estese anche alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle strutture del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna, per il tramite del tutor, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, agli istituti assicurativi ed all'Università.



ART. 7

NORME PER LA SICUREZZA

Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego tra il soggetto ospitante e il tirocinante, né premessa o titolo preferenziale per l'assunzione.

Ogni tirocinante, nello svolgimento delle attività presso le strutture del soggetto ospitante, sarà equiparato ai lavoratori dell'ente stesso, esclusivamente ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e della normativa connessa sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Al Datore di lavoro del soggetto ospitante competono pertanto, nei confronti dei tirocinanti stessi, l'attuazione delle misure generali di tutela e di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Tutti gli operatori universitari (tirocinanti, docenti e personale strutturato), che si recano, ancorché saltuariamente, presso le strutture del soggetto ospitante, sono tenuti alla stretta osservanza delle procedure e delle norme emanate dai responsabili dell'Ente stesso, per garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti.

ART. 8

DISPOSIZIONE FINALE

La presente convenzione non implica oneri di spesa né per il soggetto ospitante né per l'Università degli Studi di Pavia.

La durata della presente convenzione è di anni uno a partire dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovata esplicitamente con atto sottoscritto dalle parti di anno in anno, salvo disdetta da parte di ciascun contraente da inviare tramite lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 9

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti, in caso di trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione, garantiranno il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)".



ART. 10

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente è quello del Tribunale di Pavia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

.....

Il Rettore
(Prof. Fabio RUGGE)

Il Rappresentante Legale
(.....)

